

Relazione illustrativa

“Disposizioni straordinarie in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani”

Con legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) la Regione Toscana ha ridefinito le competenze in materia di pianificazione con riferimento ai rifiuti e alle bonifiche dei siti inquinati prevedendo la soppressione dei piani interprovinciali, livello intermedio di pianificazione di settore di competenza provinciale.

L'articolo 26 della medesima legge regionale, al fine di definire la transizione dall'attuale sistema di pianificazione, dispone:

- l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla l.r. 61/2014 all'art. 9 della l.r. 25/1998, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della l.r. 61/2014 medesima;
- la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 e la possibilità, per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente;
- la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 fino alla approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale;
- l'approvazione dei nuovi piani di ambito entro 180 giorni dall'adeguamento del piano regionale;
- la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all'approvazione del nuovo piano di ambito

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2017, n. 22 “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato che:

- la modifica di piano di cui sopra, come esplicitato negli atti in corso di approvazione, non costituisce adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 61/2014 ma adeguamento specifico e limitato a esigenze sopravvenute che interessano i territori ricadenti in ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro;
- il previsto aggiornamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla l.r. 61/2014 non si è quindi ancora completato;
- le disposizioni regionali non prevedono una specifica disciplina per la modifica dei piani straordinari e di ambito in caso di modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate prima dell'adeguamento di cui all'articolo 26, comma 2 della l.r. 61/2014;
- è necessario prevedere la possibilità di adeguare con celerità i piani straordinari e i piani di ambito vigenti anche al fine di consentire che le procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in corso si svolgano sulla base di atti di pianificazione aggiornati ed adeguati al piano regionale;

la legge proposta introduce una specifica e mirata disciplina straordinaria per l'adeguamento degli atti di programmazione delle AATO (piani straordinari e di ambito) a seguito della conclusione dell'iter di approvazione della modifica di piano regionale adottato con delibera del Consiglio regionale 22/2017.

In particolare si dispone che:

- le modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate costituiscono modifica al piano straordinario dell'ATO Toscana Costa e al piano di ambito dell'ATO Toscana Centro e a tal fine sono recepite, con propria deliberazione, dalle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani;
- le modifiche del piano straordinario e del piano di ambito acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, con le modalità e secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 26 bis della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010).

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.